

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

1.4 Tabelle

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Con la [circolare del 5 febbraio 2021, n. 12](#), l'Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei **contributi** dovuti nel **2020** dagli iscritti alla **Gestione Separata**, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le **aliquote contributive, previdenziali e assicurative**, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

L'articolo 1, comma 398, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ha disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, **pari a 0,26% per l'anno 2021 e pari al 0,51% per l'anno 2022 e per l'anno 2023**. Il contributo **è a carico dei lavoratori autonomi**, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati**.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso

articolo 1 della [legge n. 178/2020](#), che ha previsto l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l'anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. [il messaggio n. 27090/2007](#));
- aliquota contributiva aggiuntiva per “**ISCRO**” pari allo 0,26% istituita dall'articolo 1, comma 398, della [legge n. 178/2020](#).

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, per l'anno 2021, **l'aliquota è confermata al 24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità

2014).

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – [Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178](#)